

Ordinanza concernente l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale

Note esplicative

1. In generale

Nel quadro degli accordi bilaterali tra Svizzera e UE le parti contraenti riconoscono reciprocamente l'equivalenza delle disposizioni contemplate dalle rispettive legislazioni in campo veterinario, relative all'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale. L'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale include esplicitamente anche il loro riciclaggio (ad esempio nella produzione di alimenti per animali), la fermentazione in impianti di produzione di biogas e/o la loro successiva utilizzazione come concimi.

La presente revisione dell'OESA è finalizzata al mantenimento dell'equivalenza suddetta anche nel 2011. A questo scopo si procede, da un lato, a colmare delle lacune esistenti; d'altro canto si tiene conto dei cambiamenti normativi che avverranno in futuro nell'UE. Infatti in seno all'UE a partire dal 4 marzo 2011 saranno in vigore le nuove disposizioni che disciplinano gli aspetti fondamentali di questo settore: si tratta, in particolare, del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio 21 ottobre 2009¹ recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (regolamento sui sottoprodotti di origine animale); esso sarà accompagnato da un regolamento di attuazione molto dettagliato, attualmente ancora in fase di elaborazione. Inoltre, la presente revisione è dettata dalla necessità di adeguare l'ordinanza ai mutamenti avvenuti sotto il profilo della destinazione d'uso dei sottoprodotti di origine animale. Si tratta ad esempio della crescente importanza rivestita dai sottoprodotti di origine animale nel settore della produzione di energie rinnovabili, in particolare per quanto attiene alla fermentazione biologica. La presente revisione tiene in considerazione anche questi aspetti.

2. Necessità d'intervento

- Rispetto al regolamento vigente, il nuovo regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano contempla alcune semplificazioni. In particolare, per quanto concerne la trasformazione dei sottoprodotti di origine animale viene stabilito un punto finale nella catena di fabbricazione a partire dal quale essi non sono più soggetti alle prescrizioni di polizia sanitaria;
- da molti anni nell'UE è vietata l'alimentazione degli animali con resti alimentari e molti altri sottoprodotti di origine animale. Per quanto concerne la somministrazione di resti alimentari (in particolare ai suini) potrebbe essere concordato un lungo periodo transitorio, fino al 30 giugno 2011. Ora tale divieto deve essere applicato anche in Svizzera;
- la nuova situazione non coglie impreparati gli operatori svizzeri del settore. La fermentazione biologica e il compostaggio rivestono un'importanza crescente. Per determinate categorie di sottoprodotti a basso rischio occorre allentare l'obbligo di effettuare una sterilizzazione a pressione prima del riciclaggio.

¹ Regolamento (CE) n. 1069/2009; GUCE L 300, 14 novembre 2009, p. 1.

- in seno all'UE le disposizioni concernenti l'eliminazione dei sottoprodotti di origine animale sono applicate a tutte le specie (inclusi gli invertebrati). Il campo d'applicazione dell'attuale OESA non include i sottoprodotti derivati da latte e uova e quelli dell'apicoltura. Da anni l'Unione europea contesta alla Svizzera questa situazione, in particolare riguardo all'assenza nel nostro Paese di un divieto di somministrare agli animali latte vaccino contenente antibiotici;
- il commercio internazionale di sottoprodotti di origine animale è in crescita. Un contributo alla facilitazione delle procedure di sdoganamento può essere dato da una più vasta armonizzazione delle disposizioni relative all'autorizzazione e registrazione degli stabilimenti nonché all'identificazione delle diverse categorie di sottoprodotti;
- adeguamento di altri testi normativi: in Svizzera il disciplinamento dell'importazione e dell'esportazione di animali e sottoprodotti di origine animale avviene tramite ordinanze specifiche. La revisione delle disposizioni UE in campo veterinario inerenti al traffico internazionale di sottoprodotti di origine animale viene pertanto recepita nell'ordinanza del 18 aprile 2007 concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali e prodotti animali (OITE; RS 916.443.10), nell'ordinanza del 27 agosto 2008 concernente l'importazione e il transito per via aerea di prodotti animali provenienti da Paesi terzi (OITPA; RS 916.443.13) e nell'ordinanza del DFE del 16 maggio 2007 sul controllo dell'importazione e del transito di animali e prodotti animali (ordinanza sui controlli OITE; RS 916.443.106).

3. Commento alle singole modifiche

1. Sezione 1: Scopo e oggetto

Oggetto e campo d'applicazione (art. 2): latte, uova e prodotti apicoli non sono più esclusi dal campo d'applicazione dell'ordinanza. Anche in futuro però, analogamente a quanto avviene nell'UE, l'ordinanza non concernerà il latte prodotto e utilizzato dalle aziende per l'allattamento dei propri vitelli, fatte salve le disposizioni in materia di medicinali e alimentazione degli animali.

All'**allegato 8** per determinati sottoprodotti di origine animale vengono ora definiti «punti finali» nella filiera produttiva, a partire dai quali essi non sono più soggetti alle disposizioni dell'OESA (si tratta, ad esempio, di «alimenti finiti per animali da compagnia»).

2. Sezione 2: Sottoprodotti di origine animale

Nuove definizioni (art. 3): ad es. prodotti derivati, punto finale, prodotti apicoli, animali da compagnia. Ora i «prodotti del metabolismo» comprendono anche i sottoprodotti derivati dai ratti. In pratica questa disposizione concerne unicamente gli struzzi.

L'**articolo 3 lettera I** definisce le «proteine animali trasformate». Rispetto alla normativa UE, da cui è stato recepito, nell'ordinanza questo termine viene utilizzato in modo analogo. La sua importanza concerne soprattutto le limitazioni relative all'alimentazione degli animali con sottoprodotti di origine animale; esso comporta una maggiore chiarezza nell'ambito del commercio internazionale dei prodotti in questione.

Categorie 1, 2 e 3 (art. 4-6): le relative disposizioni vengono integrate con quelle concernenti il latte, le uova e i prodotti apicoli, prodotti inclusi nel campo d'applicazione dalla la revisione dell'ordinanza. I corpi di volatili che, per ragioni commerciali, non sono

stati macellati e vengono riciclati in impianti di produzione di biogas, appartengono alla categoria 2.

La macellazione degli animali comporta una separazione di sangue, pelli, pelame, pellicce, corna, setole e peli: per questa ragione sono menzionati in modo specifico (**art. 6 lett. b**). Nel caso delle categorie 1 e 2 questi sottoprodotti di origine animale vengono inclusi nel concetto di «corpo di animale» poiché quest'ultimo comprende tutte le parti di un animale non macellato.

Articolo 6 lettera e: riguarda essenzialmente le merci di ritorno (derrate alimentari e alimenti per animali, ad es. commercio al dettaglio). Se vengono ritirate dal commercio sono classificate come sottoprodotti di origine animale di categoria 3, a condizione di non costituire un fattore di rischio per l'uomo o gli animali. In caso contrario rientrano nella categoria 2. I resti alimentari provenienti dalla Svizzera vengono menzionati separatamente (**art. 6 lett. f**) poiché la loro trasformazione è disciplinata da prescrizioni sanitarie differenti.

3. Sezione 3: Eliminazione

Obbligo di notifica/registrazione/autorizzazione (art. 9 e allegato 1): l'eliminazione di sottoprodotti di origine animale è soggetta ad un obbligo generale di notifica. Chi elimina sottoprodotti di origine animale deve informare il veterinario cantonale. L'obbligo concerne tutte le attività comprese nel concetto di «eliminazione». Si tratta di prevenire i rischi di diffusione di malattie correlati ai sottoprodotti di origine animale. Inoltre sono oggetto di notifica tutti i cambiamenti importanti riguardanti gli stabilimenti e la chiusura degli stessi. È considerato importante qualsiasi cambiamento delle attività aziendali che influisca sulla classificazione del rischio (**art. 9 cpv. 1**).

L'**articolo 9** contempla i principi relativi all'autorizzazione. La vigilanza dell'autorità viene espletata a tre livelli, corrispondenti al rischio inerente alle attività dello stabilimento: obbligo di notifica (basso rischio), registrazione (medio rischio) e autorizzazione (alto rischio). In analogia a quanto previsto dalla disposizioni della normativa in materia di derrate alimentari e alimenti per animali, determinati stabilimenti sono ora soggetti unicamente a registrazione e non più ad autorizzazione (come avviene nell'UE). Gli stabilimenti connessi strettamente con la filiera delle derrate alimentari e degli alimenti per animali rimangono invece soggetti ad autorizzazione. All'**allegato 1** sono enumerati gli stabilimenti soggetti ad autorizzazione. La registrazione è principalmente finalizzata alla «tracciabilità» dei processi di eliminazione; rispetto ad un'autorizzazione risulta tuttavia meno onerosa per gli stabilimenti e le autorità. Gli accordi bilaterali comportano per l'UFV l'obbligo di pubblicare elenchi aggiornati degli stabilimenti autorizzati e registrati. I Cantoni sono pertanto tenuti a mettere a disposizione dell'UFV i dati necessari. Tale obbligo viene adempiuto dal sistema d'informazione centrale (ISVet) (**art. 9 cpv. 5**).

L'eliminazione di sottoprodotti di origine animale richiede un'unica autorizzazione. Gli impianti destinati alla trasformazione di sottoprodotti di origine animali devono adempiere a ulteriori requisiti (**art. 9 cpv. 3**). Tali requisiti vengono definiti nella sezione 5 dell'ordinanza.

La trasformazione di prodotti animali in aziende del settore alimentare comporta necessariamente la produzione di sottoprodotti di origine animale. Si tratta di macelli, stabilimenti di sezionamento e altre aziende di trasformazione. Considerato che tali aziende sottostanno già alla legislazione in materia di derrate alimentari, la presente ordinanza non prescrive alcuna autorizzazione ulteriore per la raccolta e l'immagazzinamento intermedio di sottoprodotti di origine animale (**art. 9 cpv. 2 lett. d**).

Le aziende devono invece garantire che i sottoprodotti di origine animale vengano eliminati conformemente alle prescrizioni.

L'eliminazione di sottoprodotti di origine animale è soggetta ad ulteriori disposizioni federali e cantonali; si tratta in particolare della normativa in materia di protezione dell'ambiente. Il richiamo in esame (**art. 9 cpv. 7**) è stato effettuato per ragioni di completezza e di chiarezza attuativa, ed è di natura puramente dichiarativa.

Eliminazione di latte, colostro, e prodotti a base di latte contaminati da residui (di antibiotici) (**art. 13 e 15**): in caso di superamento dei valori limite posti dall'ordinanza del DFI del 26 giugno 1995 sulle sostanze estranee e sui componenti presenti negli alimenti (ordinanza sulle sostanze estranee e sui componenti, OSoE; RS 817.021.23) i prodotti in questione sono considerati materiale della categoria 3 (**art. 4 lett. d**). In futuro non potranno più essere utilizzati come alimenti per animali. Rimangono tuttavia possibili diverse altre modalità di eliminazione (**art. 13 cpv. 3**). Riguardo all'eliminazione, l'ampiezza del ventaglio di modalità consentite è dovuto alla mancanza di un processo pienamente soddisfacente.

Lo spandimento di latte e colostro sulle superfici agricole è permesso a condizione che non sussista nessun rischio di diffusione di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali (**art. 15 cpv. 2**). Allo scopo di evitare eccessive emissioni di odori occorre operare con un fattore di diluizione non inferiore a 4. A questo scopo, si può ricorrere ad una miscelatura con colaticcio (versamento di latte e colostro nella fossa del colaticcio).

4. Sezione 4: Utilizzazione di sottoprodotti di origine animale per l'alimentazione degli animali

Alimentazione di ruminanti e, in generale, di animali la cui carne è ammessa al consumo umano:

È vietato somministrare resti alimentari nonché fosfato bicalcico e tricalcico di origine animale a ruminanti, e in generale «proteine animali» ad animali la cui carne è ammessa al consumo umano (**art. 18**). D'intesa con l'UFAG, l'UFV può definire metodi e valori soglia per consentire un'analisi degli alimenti per animali volta ad accertare l'eventuale presenza di questi sottoprodotti di origine animale vietati (**art. 18 cpv. 5**).

Le deroghe attuali permangono (concernenti ad es. determinati prodotti sanguigni e gelatine, o la somministrazione di grasso di categoria 3 ai ruminanti). Anche i sottoprodotti derivati da latte, colostro e uova non sono oggetto del divieto riguardante l'alimentazione degli animali (**art. 18–20**). Analogamente a quanto previsto dalla normativa UE, ora la farina di pesce della categoria 3 è ammessa, nel rispetto delle condizioni di sicurezza, come componente dei prodotti sostitutivi del latte destinati ai vitelli. Anche perché nel caso delle importazioni di prodotti sostitutivi del latte il divieto vigente attualmente in Svizzera risulta quasi inapplicabile. Se la farina di pesce della categoria 3 è destinata all'alimentazione di non ruminanti, (inclusi i pesci), a determinate condizioni è possibile rinunciare alla sterilizzazione a pressione (**art. 21 e allegato 5**).

Alimentazione di pesci d'allevamento

La somministrazione di prodotti della categoria 1 a pesci d'allevamento non è più consentita. Il cosiddetto «divieto di cannibalismo» per i pesci d'allevamento (alimentazione di pesci d'allevamento mediante sottoprodotti derivati da pesci d'allevamento) contemplato dalla nuova normativa UE trova ora applicazione anche in Svizzera (**art. 22 cpv. 2**).

5. Sezione 5: Impianti

6. Sezione 6: Provvedimenti di polizia sanitaria e controlli

7. Sezione 7: Responsabilità dell'eliminazione

La revisione dell'OESA non comporta modifiche sostanziali degli articoli **24–38**.

Impianti a bassa capacità di trasformazione (art. 26): si tratta soprattutto di impianti mobili, che possono essere installati in uno stabilimento esistente (ad es. grandi cucine, macellerie). Previo adempimento dei requisiti in materia di sicurezza sanitaria, l'UFV rilascia al fabbricante degli impianti un'autorizzazione concernente il processo di trasformazione standardizzato (**art. 26 cpv. 3**). Ad ogni stabilimento il Cantone rilascia un'autorizzazione per l'esercizio dell'impianto; non è tenuto a verificare nuovamente i parametri di processo dell'impianto (**art. 26 cpv. 4**).

La nota relativa alla riserva concernente il diritto federale o cantonale riguarda soprattutto le autorizzazioni e le procedure di controllo basate sul diritto in materia di protezione dell'ambiente (**art. 26 cpv. 5**).

Allegati

1 Stabilimenti soggetti ad autorizzazione conformemente all'articolo 9 capoverso 3

Sono soggetti ad autorizzazione gli impianti potenzialmente correlati a rischi non trascurabili di diffusione di epizootie. Essi sono soggetti ad autorizzazione anche secondo le disposizioni già vigenti. Gli stabilimenti elencati corrispondono inoltre alla futura normativa UE.

2 Prescrizioni per la raccolta, l'immagazzinamento intermedio e il trasporto dei sottoprodotti di origine animale

Identificazione (capitolo 1): i prodotti della categoria 1 devono essere contrassegnati con il colore nero (invece del rosso come finora). Si tratta di un adeguamento alle disposizioni UE, volto a semplificare le procedure nell'ambito del commercio internazionale.

Acque reflue delle aziende del settore alimentare (capitolo 5 in combinato disposto con l'art. 4 lett. g): il campo d'applicazione delle disposizioni relative alla pre-depurazione delle acque reflue – oggi valide per i macelli, secondo l'allegato 1 capitolo 1 numero 1.10 dell'ordinanza del DFE del 23 novembre 2005 concernente l'igiene nella macellazione (OlgM; RS 817.190.1)– viene esteso agli stabilimenti di sezionamento in cui viene asportato materiale a rischio ai sensi degli articoli 179d e 180c dell'ordinanza del 27 giugno 1995 sulle epizootie (OFE; RS 916.401).

3 Requisiti degli impianti

I requisiti costruttivi degli impianti, quelli concernenti la sistemazione dei luoghi e le installazioni rimangono in larga parte invariati.

4 Prescrizioni per l'esercizio degli impianti

Le prescrizioni relative all'esercizio degli impianti rimangono in larga parte invariate.

5 Metodi di trasformazione dei sottoprodotti di origine animale

Concimi (indipendentemente dal metodo, fermentazione biologica o compostaggio; numero 33): la deroga concernente la sterilizzazione a pressione, finora valida per pelli, pelame, pellicce, zoccoli, corna, setole, piume e peli è stata estesa ai «sottoprodotti derivati da animali acquatici» (ad es. ottenuti nelle aziende di trasformazione ittica). Ora per questi prodotti è richiesto un trattamento termico con una temperatura al centro della massa di 70° C (invece di 80° C come finora) per la durata di un'ora (analogamente a quanto avviene per la fermentazione biologica/il compostaggio, v. prossimo paragrafo).

Fermentazione biologica e compostaggio (numero 343): nel caso dei sottoprodotti a basso rischio (categoria 3; art. 6 lett.f)bla sterilizzazione a pressione può essere sostituita da un trattamento termico di particelle di tali materiali di dimensioni non superiori a 12 mm, ad una temperatura di 70°C e per almeno 60 minuti.

In effetti la normativa svizzera è più restrittiva rispetto al progetto UE, che prevede questi parametri (più bassi) per tutte le frattaglie della categoria 3. Ciò consente di rinunciare ad alcune «misure a posteriori» previste in seno all'UE, riducendo così i costi e semplificando le procedure. Si tratta delle misure seguenti: costante sorveglianza microbiologica mediante analisi di «campioni rappresentativi» dei residui di fermentazione e/o di compostaggio in relazione alla presenza di E. Coli, enterococchi e salmonelle, come pure periodo di attesa per lo sfruttamento di superfici di pascolo in seguito allo spandimento di tali residui.

6 Requisiti dei luoghi di sotterramento dei corpi di animali e misure preventive relative al sotterramento

I requisiti dei luoghi di sotterramento dei corpi di animali e le misure preventive relative al sotterramento rimangono immutati.

7 Principi dell'autocontrollo

L'autocontrollo costituisce un elemento importante della garanzia della qualità. Le disposizioni del diritto vigente si sono dimostrate valide sotto il profilo attuativo e rimangono invariate.

8 Sottoprodotti di origine animale in una fase di fabbricazione che comporta la loro esclusione dal campo d'applicazione della presente ordinanza

Le categorie corrispondono al progetto della futura normativa UE. Per alcune di queste categorie di sottoprodotti di origine animale restano da definire in un secondo tempo i parametri (ad es. piume e grassi fusi).

26.8.2010